

Si consolida anche in Italia l'idea di un **apprendimento scolastico nei luoghi di lavoro**. Dopo quasi un anno di attesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha annunciato ieri la firma del decreto interministeriale (coinvolti anche il Ministero dell'economia e quello del lavoro) necessario per attivare la **sperimentazione dell'apprendistato per gli iscritti agli ultimi due anni dell'istruzione tecnica e professionale**.

Culturalmente si tratta dello stesso "apprendistato-scuola" regolato dall'articolo 3 del Testo Unico dell'Apprendistato, ovvero un **percorso formativo per studenti** ancora in diritto-dovere strutturato attorno a solide esperienze di alternanza scuola-lavoro.

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regolato dall'articolo 3 è però rivolto in via esclusiva ai soli studenti dei percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale triennale o quadriennale, di competenza regionale e non statale**.

*Si tratta di una canale assai interessante e in espansione. Altra cosa è, invece, l'istruzione tecnica e professionale quinquennale, di esclusiva competenza del Ministero dell'istruzione, ricompresa, invece, nell'articolo 5 dedicato all'apprendistato di alta formazione e di ricerca.*

La diversa collocazione ha due conseguenze. La prima, prettamente culturale, è la ripetuta e odiosa **gerarchizzazione dei percorsi di scuola secondaria**: il Testo Unico, nascendo dalla mediazione tra Stato, Regioni e sindacati ha replicato i pregiudizi diffusi nel Paese, per cui l'istruzione tecnica è cosa diversa e di maggiore valore di quella professionale.

La seconda è che l'apprendistato per gli studenti liceali o di scuola tecnica **non è possibile prima dei 18 anni**, poiché questa è la soglia minima per stipulare un contratto di alta formazione e ricerca.

Essendo molti di più gli iscritti alle scuole tecniche che quelli alla formazione professionale (foss'anche perché questa opzione non è praticabile in metà delle regioni italiane, serenamente disapplicanti la legge Moratti del 2003) era nella natura delle cose che qualche azienda abituata ad assumere ragionieri e periti prima o poi chiedesse lumi sul **perché le fosse vietato anticipare l'avvio del rapporto di lavoro quantomeno all'ultimo biennio**.

*Questa domanda ha "spiazzato" i ministeri competenti, che hanno deciso di intervenire sul Testo Unico per superare la restrizione. Purtroppo non si è avuta la forza (né la volontà) di modificare l'articolo 3, già scritto a questo scopo, affidandogli la regolazione dell'apprendistato in ogni ordine di scuola.*

Si è proceduto invece prevedendo la sperimentazione di una vera e propria **deroga all'età di ingresso** all'articolo 5. A questo fine nel percorso di conversione in legge del decreto Scuola dell'ex Ministro Carozza è stato aggiunto un articolo che bisognava del decreto interministeriale citato in apertura per essere operativo.

Quell'articolo non esplicitò sufficientemente il superamento dei limiti imposti dal Testo Unico e per questo, dopo un lungo e sterile periodo di concertazione ministeriale (quanto di più lontano servisse a rassicurare le imprese che avevano chiesto la modifica normativa e che già hanno firmato accordi sindacali in materia di apprendistato per diciassettenni) **è stato necessario un nuovo intervento del Legislatore, contenuto nel recente decreto Poletti, per sbloccare l'impasse.**

Dal prossimo anno scolastico **inizierà finalmente la sperimentazione** e, indipendentemente da ogni valutazione giuslavoristica, c'è da augurarsi abbia successo. Per affermare l'importanza per il giovane, l'impresa e l'intero sistema economico dell'apprendistato a scuola **non servono più solo battaglie culturali e dottrinali, ma la testimonianza di esperienze reali.**

### Emmanuele Massagli

Presidente di ADAPT

@EMassagli

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *La Nuvola del Lavoro*, 6 giugno 2014

Scarica il pdf 